



IL TRIBUNALE DI PALERMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Michele Ruvolo, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel proc. civ. n. 16783/2015 R.G.A.C.C.

TRA

B.G. , nato a Palermo in data (*omissis*), e L.C.S. , nata a Palermo in
data 28.2.1966, nella qualità di genitori affidatari del minore A.T. , nato a
(*omissis*) in data (*omissis*);

C.A. , nata a Palermo in data 19.4.1972, nella qualità di tutore del
minore;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Cascina

ricorrenti

CONTRO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Carlo Tavecchio (Avv.ti
Giancarlo Gentile e Ornella Sarcuto)

resistente

Letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2015;

OSSERVA

Con ricorso *ex art.* 44 D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni e
integrazioni, depositato il 23.11.2015, i ricorrenti convenivano in giudizio

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), deducendo l'illegittimità e discriminatorietà del comportamento posto in essere dalla FIGC, la quale aveva rigettato la richiesta di iscrizione e tesseramento del minore A.T. . Pertanto, chiedevano preliminarmente, *inaudita altera parte* ed in via d'urgenza, che fosse dichiarato il diritto del minore A.T. ad essere iscritto e tesserato alla FIGC per il campionato Giovanissimi Regionali e Sperimentali 2015/2016 con la squadra ASD Fincatieri e, per l'effetto, che fosse ordinato alla FIGC di iscrivere e tesserare immediatamente il minore T. . Chiedevano, altresì, che fosse ordinato alla FIGC di pubblicare a proprie cure e spese la decisione del giudice su un quotidiano sportivo a visibilità nazionale. E ciò con riserva di agire in separata sede per la richiesta di risarcimento del danno.

Il Tribunale, in data 24.11.2015, rigettava l'istanza di emissione di provvedimento *inaudita altera parte* e fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio.

Con comparsa depositata il 3.12.2015 si costituiva in giudizio la FIGC, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarato inammissibile e/o improcedibile il ricorso, in quanto introdotto con un rito ormai abrogato in luogo del vigente rito sommario *ex art. 702 bis c.p.c.* e che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione processuale dei ricorrenti, per difetto della preventiva autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice tutelare. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti perché infondate in fatto e in diritto.

Eccepiva, infatti, che la FIGC non solo non aveva rifiutato il tesseramento, ma si era attivata prontamente per trasferire i documenti alla

FIFA, affinché la sottocommissione internazionale – organismo competente ad autorizzare il tesseramento – potesse esaminare ed approvare la domanda. Infine, evidenziava come nessun comportamento discriminatorio potesse addebitarsi nemmeno all’organismo internazionale, atteso che la richiesta di tesseramento era ancora sottoposta al suo esame e che il rigoroso controllo di ogni tesseramento internazionale dei minori è dettato dalla necessità di evitare manovre speculative in danno dei giovani extracomunitari, che determinerebbero deprecabili attività di sfruttamento degli stessi.

Ciò premesso in fatto, prima di valutare nel merito l’accogliibilità della domanda formulata da parte ricorrente, è necessario prendere posizione sulle eccezioni preliminari sollevate.

Va rigettata l’eccezione relativa alla presunta proposizione della domanda con un rito abrogato in luogo del rito sommario di cognizione *ex art. 702 bis c.p.c.*, in quanto, se è vero che in base alla riforma introdotta dal D. Lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 attualmente i riti civili sono tre (rito ordinario di cognizione, rito sommario di cognizione e rito del lavoro) e che alle controversie previste dall’art. 44 d.lgs. 286/98 si applica il rito sommario di cognizione (ai sensi degli artt. 44, comma 2, d.lgs. 286/98 e 28, comma 1, d.lgs. 150/11), è pur vero che il presente giudizio, introdotto con ricorso “*ex art. 44 D. Lgs. n. 286/1998*” (norma che garantisce, con riferimento specifico agli immigrati, la possibilità di agire contro la discriminazione), va inquadrato nell’alveo delle azioni cautelari *ex artt. 669 e ss. c.p.c.*, che sono compatibili con il rito sommario di cognizione di cui all’art. 702 *bis c.p.c.*, che costituisce una procedura ordinaria di natura

semplificata non cautelare.

Va rigettata, altresì, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che la necessaria autorizzazione del giudice tutelare ad agire in giudizio può ritenersi implicita nell'autorizzazione espressamente conferita ai coniugi "*a richiedere alla Lega Nazionale Dilettanti il tesseramento del predetto minore*" contenuta nel decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 26.10.2015, versato in atti.

Nel merito, poi, sussiste il *fumus boni iuris* e la domanda avanzata risulta va accolta con le precisazioni che seguono.

Innanzitutto, è bene precisare che il comma 32 dell'art. 34 d.lgs. 150/11 (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 44 d.lgs. 286/98) che "*quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione*".

Ora, non può dirsi discriminatorio *ex se* il comportamento della FIGC nella misura in cui la stessa si è limitata a seguire la procedura di tesseramento del minore extracomunitario dettata dal combinato disposto degli artt. 19 e 19-*bis* del Regolamento Fifa, cui si conforma anche il Regolamento FIGC. Tale procedura è ispirata alla finalità di contrastare il fenomeno del *trafficking* internazionale di calciatori di minore età, in quanto succede talvolta che tali minori, una volta compiuta la maggiore età, qualora non riescano ad inserirsi nella carriera calcistica

professionistica, vengono abbandonati dalle società e dunque si trovano privi di possibilità alternative di inserimento sociale per la mancanza di una formazione scolastica o professionale parallela a quella calcistica.

Né può negarsi che la resistente si sia adoperata fattivamente per sollecitare l'esame della richiesta di tesseramento sottoposta alla sottocommissione internazionale, come si evince dalle lettere alla stessa indirizzate e datate 23.10.2015, 25.11.2015 e 2.12.2015 (cfr. produzione documentale di parte resistente).

Invero, ciò che appare discriminatorio per motivi legati alla *provenienza geografica* non è tanto il fatto che il primo tesseramento dei minori extracomunitari debba essere sottoposto al controllo di un organo esterno – ciò che, pur configurando un adempimento ulteriore rispetto alla semplice allegazione della documentazione richiesta ai fini del tesseramento di un minore comunitario, risulta giustificato alla luce della *ratio* ad esso sottesa (la necessità di tutelare i giovani extracomunitari da manovre speculative volte al loro sfruttamento) – quanto il fatto che non siano previsti rimedi (quale ad esempio un tesseramento provvisorio) contro il plausibile aggravio dei tempi della procedura che il detto adempimento del controllo esterno comporta nei casi in cui siano documentate condizioni di garanzia e di protezione dei minori sul territorio nazionale.

Va in proposito pure considerato che il citato controllo esterno potrebbe di fatto vanificare gli effetti di una richiesta di tesseramento valida (si noti che, a differenza dei suoi compagni di squadra, il minore T. , non avendo ancora avuto riscontro dall'organo competente in ordine al

chiesto tesseramento, verosimilmente non riuscirà a partecipare al Campionato Giovanissimi Regionali e Sperimentali organizzato dal Settore Giovanile Scolastico FIGC Sicilia).

E ciò vale *a fortiori* ove si consideri che il Fifa Players' Status Committee ("PSC") ha previsto la possibilità di una "esenzione limitata" con cui la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle Federazioni una deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento (cfr. Circolare Fifa n. 1209), nel caso di calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente per società dilettantistiche e comunque per casistiche che soddisfino integralmente e letteralmente i requisiti di cui agli artt. 19 e 19-bis del Regolamento.

Del resto, la giurisprudenza della Sottocommissione ha aggiunto alle eccezioni previste dall'art. 19 in relazione al divieto di trasferimento internazionale e di primo tesseramento dei calciatori minorenni un'ulteriore eccezione, relativa al calciatore minorenne straniero che abbia vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel Paese nel quale intende essere tesserato. Previsione, quest'ultima, che appare ispirata alla stessa *ratio* di tutela insita nella previsione di un controllo esterno ai fini dei primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico.

Orbene, nel caso di specie la predetta *ratio* (necessità di tutelare i giovani extracomunitari da manovre speculative volte al loro sfruttamento) appare salva, atteso che il minore A.T. è soggetto a tutela con regolare tutore nominato dal G.T. (il 22.9.2014), ha un permesso di soggiorno

rilasciato il 7.10.2015 e con scadenza il 10.7.2016, è iscritto presso l'Istituto comprensivo statale Rita Atria di Palermo e risiede stabilmente in Italia, come risulta dal prodotto certificato di residenza del Comune di Palermo (che ne dichiara la residenza in questo Comune dal 21.1.2015 insieme alla sua famiglia) e dal sopracitato provvedimento del Tribunale per i minorenni del 26.10.2015, che ha affidato il predetto minore ai coniugi B.G. e L.C.S. fino al raggiungimento della sua maggiore età (mentre il 7.7.2015 era stato loro affidato solo per la durata di un anno), autorizzando gli stessi coniugi, altresì, a richiedere il rilascio dei documenti necessari al fine di regolarizzare la sua posizione in Italia, pure *“considerati i buoni esiti del progetto di affidamento etero-familiare e la chiara richiesta del minore di rimanere presso la famiglia affidataria, con i cui componenti ha avviato un valido riferimento affettivo e che si prendono adeguatamente cura di lui”*.

Conseguentemente, negare al minore in questione la possibilità di ottenere il tesseramento, seppure in via provvisoria, apparirebbe discriminatorio, fermo restando che le sorti definitive del tesseramento in questione saranno comunque subordinate alla decisione della sottocommissione Fifa.

Al fine di determinare *“la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione”* così come previsto dall'art. 34, comma 32, d.lgs. 150/11, vanno quindi ordinati l'immediata iscrizione ed il provvisorio tesseramento del minore T. . Ciò in quanto i relativi requisiti regolamentari possono ritenersi sussistenti alla luce della documentazione in atti e dell'implicita ammissione della loro

ricorrenza da parte della stessa FIGC nella corrispondenza inoltrata alla FIFA, con la quale quest'ultima veniva sollecitata a valutare positivamente le istanze provenienti da soggetti sottoposti a tutela e/o in regime di affidamento e veniva invitata, nel caso specifico e peculiare del calciatore T. , a considerare favorevolmente l'istanza di tesseramento (cfr. produzione documentale di parte resistente).

Sussiste, quindi, il *fumus boni iuris* della pretesa azionata.

Ricorre, poi, pure il *periculum in mora* in quanto è irreparabile il pregiudizio derivante dall'eventuale mancata partecipazione al campionato calcistico attualmente in corso.

Non sussistono i presupposti per disporre la pubblicazione della presente decisione su un quotidiano sportivo a visibilità nazionale in considerazione della complessità della vicenda, della natura discrezionale del provvedimento contenente l'ordine di pubblicazione della decisione e del fatto che la FIGC si è attenuta ad una previsione del regolamento FIFA sollecitando pure il tesseramento oggetto del giudizio.

Vanno compensate le spese di lite tenuto conto della particolarità della questione trattata, vista la lettera inviata dalla FIGC alla FIFA in data 2.12.2015 con la quale si chiedeva di considerare favorevolmente il tesseramento del minore in questione e considerato che la FIGC si è, come detto, attenuta ad una disposizione del Regolamento FIFA.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, come sopra composto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede:

–dichiara discriminatorio il mancato tesseramento provvisorio alla FIGC del minore A.T. ;

–ordina alla FIGC di provvedere all'immediata iscrizione e provvisorio tesseramento del minore A.T. per il campionato Giovanissimi Regionali e Sperimentali 2015/2016 con la squadra ASD Fincantieri;

–rigetta le altre domande formulate dai ricorrenti;

–compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Palermo, 18.12.2015.

Il Giudice

Michele Ruvolo